

0450. Pubblicità dei registri dello stato civile.

Art.450. Pubblicità dei registri dello stato civile.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Stato civile - Atti - Di morte - Atto di morte formato all'estero - Trascrizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 07/06/1993](#)

Certificato rilasciato dall'ufficiale di stato civile - Valida prova del decesso - Condizioni. L'efficacia giuridica degli atti di stato civile iscritti negli appositi registri si estende a quelli formati all'estero e trascritti nei suddetti registri, dato che con la trascrizione l'atto è

fine

0450. Pubblicità dei registri dello stato civile.

Codice civile

C.C.

CC

450

pubblicità

registri

stato

civile